



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 2-2007
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

4



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

L'interpretazione teologica tra certezza e libertà nell'ermeneutica di Emilio Betti

SIMONETTA DI CARLO

1. L'interpretazione teologica: funzione e presupposti

Teologi e giuristi sembrano figure diverse e lontane, come remoto è il verbo salvifico di Dio dalla minacciante parola dei legislatori terreni¹. Ma gli uni e gli altri si ritrovano nell'interrogazione dei testi, nel trarre dalle tavole – di una religione o di un sistema giuridico – i criteri dell'agire.

Questo intendere la legge o il dogma per decidere il modo di comportarsi costituisce il contenuto dell'interpretazione in funzione normativa, desunta da quella specifica attività umana che è *l'intendere per agire* e proposta per la prima volta al dibattito scientifico in un corso di lezioni a Marburg da Emilio Betti, da tempo il più interessante innovatore dell'ermeneutica giuridica nel suo approccio epistemologico, in controtendenza rispetto ad un periodo di forte rafforzamento giuspositivistico «della dogmatica italiana, affinato dal processo di codificazione avviato dall'impianto delle istituzioni del c.d. stato corporativo. E' infatti all'esito di una lunga riflessione critica sui limiti di quella pur grande dottrina, che nel 1955 matura il disegno di un'epistemologia generale articolata e coesa (tuttora insuperata, nonostante Ricoeur e Gadamer), al centro della cui osservazione porre l'attività del giurista e del teologo².

Nella interpretazione *in funzione normativa*, ambito nel quale Betti comprende interpretazione giuridica e interpretazione teologica, l'intendere è «*preordinato al fine di regolare l'agire alla stregua di massime che si desumono da norme o dogmi, da valutazioni morali o psicologiche da tenere in conto*»³.

¹ Cfr. NATALINO IRTI, *Interrogare i testi. L'arte difficile*, in *Corriere della sera*, 10/06/1999.

² Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1990.

³ *Ivi*, p. 790.

Quel che pertanto caratterizza l'interpretazione normativa è la sua funzione pratica⁴, il suo orientamento volto a predeterminare la regolamentazione di una condotta, o meglio, di una fattispecie concreta.

In ordine al significato ricavato con l'interpretazione normativa, Betti evidenzia come, in giurisprudenza e in teologia, si siano trovate di fronte due correnti o concezioni, delle quali l'una identifica il significato vero e proprio della cui applicazione si tratta col significato soggettivo inteso dall'autore del testo interpretato (la c.d. "*volontà del legislatore*"), l'altra lo identifica, invece, col significato oggettivo (la c.d. "*volontà della legge*"), in particolare con quel significato (*vis ac potestas*) che risulta dall'inquadrare l'espressione del testo in una concatenazione più alta e comprensiva, che dà modo di intendere il pensiero meglio di quel che non potesse lo stesso autore. La rilevazione di questo significato oggettivo può consistere, anzitutto, nel mettere in luce nessi logici impliciti rendendoli espliciti, ovvero tendenze psicologiche "inconsapevoli".

Trattandosi di mettere in pratica precetti giuridici, massime etiche o dottrine religiose, alla esplicazione o rilevazione del significato deve seguire l'applicazione⁵. Considerato il rapporto che lega volontà ed azione nella realtà concreta «...tra la volontà che vuole la norma – ossia si pone come norma – e quella che vorrà l'attuazione corre soltanto una differenza di ordine cronologico, trattandosi di due successive manifestazioni di volontà che, psicologicamente, è la stessa volontà che compie tutto il suo ciclo, prima volendo volere e poi volendo effettivamente...»⁶.

Non è sufficiente solo rilevare il significato dei testi ma correlata è l'osservanza che è immanente all'enunciazione di quei precetti, massime e dottrine. Così, sia i testi giuridici che quelli sacri sono vincolanti, nel senso che pongono anche un'esigenza pratica, quella di essere osservati. Da essi, infatti, promana non solo un appello di intelligenza, rivolto allo spirito conoscitivo, ma anche un appello di osservanza, rivolto allo spirito pratico: nel loro *docere* è implicito un *iubere*⁷. L'autorità, l'efficacia vincolante, è insita nello stesso testo interpretato in quanto enuncia precetti, massime, dogmi, insegnamenti, nel presupposto che il destinatario li riconosca come tali. Il che conferisce alla interpretazione

⁴ Sulla natura pratica dell'interpretazione normativa come elemento distintivo della più generale teoria dell'interpretazione cfr. GEORGES KALINOWSKY, *Philosophie et logique de l'interprétation en droit*, in *Archives de philosophie du droit*, 1972, p. 39; JERZY WRÓBLEWSKI, *L'interprétation en droit: théorie et idéologie*, *ivi*, p. 51.

⁵ Soprattutto all'ermeneutica teologica è familiare la distinzione fra *explicatio* e *applicatio*.

⁶ Cfr. WIDAR CESARINI SFORZA, *Lezioni di teoria generale del diritto*, Cedam, Padova, 1930, p. 36.

⁷ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 791.

giuridica e a quella teologica una destinazione o funzione normativa⁸.

Ulteriore elemento in comune che Betti scorge nell'interpretazione giuridica e in quella teologica è che, fra più interpretazioni possibili di un testo di legge o di un testo sacro, viene preferita quella che meglio risponde alle esigenze etiche, educative, sociali della comunità per la quale esso deve aver vigore⁹.

Soprattutto nel campo dell'interpretazione teologica si fa valere, consapevolmente, il criterio di adattamento, per cui il pensiero del testo sacro, in ordine alla sua funzione educativa, deve essere adattato al modo di pensare e di vedere del pubblico che è chiamato ad assimilarlo: l'interpretazione in questo caso va oltre la funzione meramente ricognitiva, per assumere una funzione normativa di portata sociale¹⁰.

Ma una funzione siffatta postula il vincolo dell'interprete ad un ordine o sistema preconstituito ed un procedimento ermeneutico che consenta di provvedere all'auto-integrazione del sistema, ricavandone criteri di soluzione dei casi non contemplati, in accordo con la dogmatica teologica¹¹ elaborata dalla tradizione chiesastica. La postulata auto-integrazione si opera, in questo caso, conformemente a ciò che avviene anche nell'interpretazione giuridica, mediante l'analogia.

La dogmatica teologica¹² funge da criterio di orientamento e di coerente

⁸ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 791.

⁹ *Ivi*, p. 798.

¹⁰ Cfr. ANNALISA IANNELLA, *La funzione sociale dell'interpretazione nell'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, in *Nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza*, 2000, n. 13, pp. 1352-1385.

¹¹ Cfr. EMILIO BETTI, *La dogmatica moderna nella storiografia del diritto e della cultura*, in *Jus*, 1962, pp. 320-330.

¹² Riguardo a quest'ultimo aspetto, il ricorso alla "dogmatica", che mira in primo luogo all'applicazione pratica del significato presupposto e accettato *ex auctoritate*, è uno dei tratti caratterizzanti l'interpretazione che, nella tipologia bettiana, abbiamo definito in funzione normativa. "...Momento centrale del ricorso alla dogmatica, giuridica e teologica, è l'*applicatio*, quella peculiare *subtilitas* attraverso cui si sussume il caso particolare, cioè l'attuale lettura del testo, evento da qualificare giuridicamente e così via, all'universale dinamico, *in fieri*, che è in grado di fornire senso e validità ad ogni nuovo contesto di applicazione (il dogma religioso, la norma giuridica)...L'*applicatio*, posta così in primo piano dall'ermeneutica dogmatica, attribuisce ad ogni oggetto che incontra uno *status* canonico. Quando si tralascia l'esame spassionato del valore di un testo, vuol dire che ci si trova dinanzi ad un testo canonico, vale a dire ad un testo assunto da una certa comunità come autorevole per la prassi e per la dottrina, la cui autorità è presupposta da tutte le generazioni e il cui contenuto è perennemente degno di essere studiato ed esposto in privato ed in pubblico. Esempio ne è la Sacra Scrittura: chi la interpreta non ne mette in definitiva mai in discussione il valore, ma tenta di ricavarne nuove applicazioni, nuove concretizzazioni, di "parlare" profeticamente di fronte ad ogni nuova esigenza della prassi." Cfr. TONINO GRIFFERO, *Interpretazione e astuzia del dogma.. A partire da Emilio Betti*, in *Emilio Betti e l'interpretazione*, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, p. 77.

ricostruzione del sistema che culmina nella elaborazione dell'*analogia fidei*: ufficio del tutto simile a quello cui è chiamata la dogmatica giuridica¹³ e che, rivolto all'auto-integrazione del diritto, culmina nella *analogia iuris*.

In tal senso Betti pone l'accento su un punto fondamentale, se si vuole comprendere come alla dogmatica teologica sia qui affidato un compito di auto-integrazione inseparabile dalla sua funzione normativa: ed è che il linguaggio ellittico ed allusivo dei testi sacri non enuncia il significato pregnante, cosmico e metafisico, che vi è implicito; pertanto, spetta all'interprete di rendere esplicito ciò che i testi sacri apertamente non dicono¹⁴. In questa operazione si intuisce il margine di arbitrarietà che potrebbe avere l'interprete ed è per questo che il ricorso alla tradizione rappresenta un punto fermo imprescindibile.

2. Il problema dell'intendere per agire

In ogni atto interpretativo sorge sempre un'antinomia fra due esigenze contrastanti, cui occorre ottemperare in ugual misura. Da un lato vi è un'esigenza di oggettività, di subordinazione al testo da interpretare. L'interprete deve riprodurre il senso delle forme rappresentative nel modo più fedele e aderente possibile al loro contenuto significativo. Ma questa esigenza di oggettività non è attuabile se non attraverso la soggettività dell'interprete, che diviene tanto più capace di cogliere il senso di ciò che deve interpretare quanto più riesce a riprodurre il pensiero altrui dal di dentro, facendone qualcosa di proprio.

Il problema che si pone ad ogni interprete è come governare quest'antinomia, evitando che o il contenuto significativo dell'oggetto venga stravolto o che si rinunci al compito e al rischio dell'interpretare.

Sicuramente questo compito e questo rischio è tanto più grande quando ci si trova dinanzi ad un testo caratterizzato da un linguaggio simbolico ed allusivo. Qui fondamentale più che mai è il ricorso ai canoni dettati da Betti

¹³ Cfr. LUIGI MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996.

¹⁴ Cfr. HANS GEORGE GADAMER, *Verità e metodo*, Ed. Fabri, Milano, 1972, tr. it.; PAUL RICOEUR – EBERHARD JUNGEL, *Dire Dio. Per un'ermeneutica del linguaggio religioso*, Queriniana, Brescia, 1978, tr. it.; CHARLES ANDRÉ BERNARD, *Teologia simbolica*, Edizioni Paoline, Roma, 1981, tr. it.; GERHARD EBELING, *Introduzione allo studio del linguaggio teologico*, Paideia, Brescia, 1981, tr. it.; LOUIS MARIE CHAUVET, *Linguaggio e simbolo. Saggio sui sacramenti*, ElleDiCi, Torino, 1990, tr. it.; WERNER G. JEANROND, *L'ermeneutica teologica: sviluppo e significato*, Queriniana, Brescia, 1994.

relativi all'interprete¹⁵, che hanno il compito di mostrare in quali direzioni la spontaneità dell'intendere può positivamente svilupparsi, senza pregiudicare una corretta comprensione del testo e dare adito ad interpretazioni arbitrarie, ad unilaterali deviazioni di senso, in modo da poter garantire una relativa oggettività dell'interpretazione¹⁶, evitando il rischio di degenerazioni soggettivistiche del lavoro interpretativo.

Il primo di questi è il *canone dell'attualità dell'intendere*¹⁷. In base ad esso, l'interprete è chiamato a ripercorrere in se stesso il processo genetico del testo da interpretare, in modo da ricostruire dal di dentro, e risolvere ogni volta nella propria attualità, un pensiero o un'esperienza di vita che appartengono al passato. Questo pensiero e quest'esperienza vengono immessi, attraverso una specie di trasposizione, nel circolo del proprio orizzonte spirituale in virtù della sintesi, dello stesso procedimento interpretativo, con cui erano stati riconosciuti e ricostruiti. La soggettività dell'interprete costituisce una condizione di possibilità irrinunciabile. Per illustrare questo canone, Betti fa riferimento in particolare all'interpretazione di un testo giuridico – anche se il discorso si può estendere ad un testo teologico – nei confronti del quale spesso l'interprete deve ricostruire e riprodurre con la sua sensibilità e intelligenza, con le categorie della sua mente, col suo istinto e con le forze inventive della sua educazione.

Altro canone è quello della *corrispondenza o consonanza ermeneutica fra l'interprete e il testo da interpretare*¹⁸. Si tratta di un atteggiamento etico e riflessivo insieme, che sotto l'aspetto negativo si può caratterizzare come umiltà e abnegazione di sé, ovvero come tentativo di prescindere il più possibile dai propri pregiudizi e da tutti quegli ambiti mentali che possano ostacolare l'intendere¹⁹.

Sotto l'aspetto positivo, invece, può essere caratterizzato come ampiezza di vedute, che genera una disposizione congeniale e fraterna verso ciò che è oggetto d'interpretazione. Secondo il canone della corrispondenza o consonanza ermeneutica, in altri termini, l'interprete deve sforzarsi di mettere la

¹⁵ Cfr. GIUSEPPE ZACCARIA, *Creatività e principi nell'ermeneutica di Emilio Betti*, in *Rivista di diritto civile*, 1992, 2, pp. 193-207.

¹⁶ Cfr. FRANCO BIANCO, *Oggettività dell'interpretazione e dimensioni del comprendere. Un'analisi critica dell'ermeneutica di Emilio Betti*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 7, 1978, pp. 13-78; CARLA DANANI, *La questione dell'oggettività nell'ermeneutica di Emilio Betti*, in *Vita e Pensiero*, 1998, n. 10, p. 296.

¹⁷ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 317.

¹⁸ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 319

¹⁹ *Ivi*, p. 62, ID., *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1948, p. 36 ss.

propria vivente attualità in intima adesione ed armonia con il messaggio che gli perviene dall'oggetto, in modo che l'uno e l'altro "vibrino all'unisono".

3. *Limiti alla competenza interpretativa dei fedeli*

Betti avverte che ogni interpretazione che sia interamente affidata al libero esame individuale animato dall'unico intento di riconoscere il senso implicito nella formula simbolica del testo sacro, presenta un pericolo inseparabile da ogni illimitata libertà dell'esame ermeneutico, che è quello di dar luogo a risultati divergenti secondo le visuali soggettive e l'interesse contingente degli interpreti²⁰.

Si profila, così, il rischio dell'incertezza nella intelligenza del simbolo e nell'apprezzamento del dogma e del precetto morale da ricavare dal testo, inteso nella implicita visione metafisica ed escatologica: incertezza, codesta, tanto più grave, in quanto dovendosi quell'apprezzamento tradurre in una presa di posizione, in una massima di condotta o in una decisione, la intelligenza del simbolo secondo detta visione escatologica esercita una indubbia ripercussione sulla coscienza morale e sulla condotta individuale del credente.

In considerazione del pericolo di disintegrazione nel libero esame rimesso alla credenza individuale del fedele, Betti indica la strada per ridurre al minimo o per circoscrivere in più angusto margine l'incertezza nell'apprezzamento del dogma o del precetto. E a ciò si provvede, sia col riservare ad un'autorità superiore la competenza ad un'interpretazione autentica, o comunque impegnativa, dei testi sacri; sia col vincolare l'interprete, nell'attività da spiegare per la formazione del proprio convincimento circa il senso del dogma o del precetto, a una dogmatica teologica ben definita o ai criteri ermeneutici fissati da una tradizione chiesastica.

Non è mancato chi²¹, criticando questa impostazione, ha evidenziato che il dato storico del messaggio religioso non si sottrae alla perenne vicenda del tempo, immanente in ogni fatto storico, e pertanto, all'eterna dialettica che alla costanza e continuità della tradizione oppone la sua mutevolezza con l'esigenza di attualizzare il dato in chi è chiamato a ripensarlo. Il messaggio rivelato sarebbe congiunto alla presente attualità da un solo ponte, e questo

²⁰ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 873.

²¹ Per i riferimenti bibliografici cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 877; FRIEDRICH SCHLEIERMACHER, *Ermeneutica*, Rusconi, Milano, 1996, tr. it.; GERHARD EBELING, *Introduzione allo studio del linguaggio teologico*, cit.; RUDOLF BULTMANN, *Credere e comprendere*, Queriniana, Brescia, 1977, tr. it..

sarebbe costituito, non già dalla tradizione chiesastica, ma dalla sola parola della Sacra Scrittura: parola che qualsiasi credente sarebbe chiamato ad interpretare *sola gratia, sola fide*. E l'antinomia sarebbe fra la parola, che resta sempre identica a se stessa, e l'interpretazione, inevitabilmente mutevole secondo le condizioni storiche, la quale è sempre chiamata a riattualizzare il contenuto della Rivelazione.

Questo orientamento importa una presa di posizione critica rispetto alla stessa tradizione biblica, critica che muove da nuovi presupposti teoretici circa la visione del mondo, che al pensiero moderno sono suggeriti da nuove esperienze conformi alle vicende dei tempi e da una nuova spiritualità profondamente diversa da quella – nella quale Betti si muove – del vecchio e del nuovo testamento.

Ma Betti, pur condividendo l'esigenza di adattamento, richiama l'attenzione sull'importanza della tradizione biblica, vincolando l'adattamento del testo da interpretare ai precetti, alle massime, ai dogmi, agli insegnamenti presupposti ed accettati *ex auctoritate*, la cui efficacia vincolante è insita nello stesso testo interpretato e permette che l'*adeguatio* non sconfini nell'arbitrarietà di significati, a cui il testo potrebbe prestarsi. Si pongono, così, limiti e criteri che imprimono al processo intellettuale del simbolo la certezza di non sconfinare in interpretazioni meramente soggettive; salvaguardando, quindi, la funzione propria di questo tipo di interpretazione, che è quella normativa.

Autorevole dottrina²² ha puntato l'accento proprio su quest'ultimo aspetto rilevando che «*non si può limitare la libertà di analisi in materia religiosa, in presunta difesa di posizioni dogmatiche. Se poi si rinviene a risultati poco confacenti rispetto a quelli che la stessa autorità spirituale vuole garantire attraverso un'interpretazione autentica, allora ciò significherà che si è usciti fuori dalla Chiesa perché si sono violati i principi da questa posti*».

Sulla base di quanto rilevato, non si può non mettere in evidenza come nell'interpretazione teologica sia sentita più che mai la necessità di temperare l'esigenza di stabilità, che vorrebbe definitività e certezza, e l'esigenza di libertà nell'apprezzamento dell'*agere secundum fidem*, che non vorrebbe essere inceppata da rigidi schemi o da inflessibili direttive²³.

²² Cfr. MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 138.

²³ Cfr. MAURO BARBERIS, *Teologia dell'interpretazione. Sul primato retorico dello scetticismo interpretativo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2002, n. 1, pp. 285-303.

4. *Funzione normativa e portata evolutiva dell'interpretazione teologica*

Betti, nell'approccio alla disamina dell'interpretazione in funzione normativa, evidenzia spesso la tematica del condizionamento storico dell'interprete, della mediazione tra presente e passato nella sua metodologia ermeneutica, mediante i canoni, attinenti al soggetto, dell'attualità dell'intendere²⁴ e dell'adeguazione dell'intendere²⁵.

Come già rilevato, nell'interpretazione in funzione normativa non si tratta di un intendere fine a se stesso, ma preordinato allo scopo pratico del decidere per agire. Non si persegue una funzione meramente ricognitiva, come è per lo storico, ma "normativa". Il predicato qui non si limita a descrivere l'oggetto, ma assume spessore concettuale di categoria autonoma per la problematica specifica che propone e le soluzioni peculiari che impone.

Questa funzione normativa non chiede all'interprete «*di rievocare il senso originario della norma o del dogma – come se si trattasse di un'entità storica, di un fatto del passato, avente un senso in sé conchiuso*»²⁶; l'interprete deve fare un passo avanti, perché la norma o il dogma «*ba un vigore attuale ed è destinata a passare e a trasfondersi nella vita sociale, alla cui disciplina deve servire*». Il testo normativo o sacro va trasfuso nella «*viva attualità*»²⁷.

Interpretare non è soltanto tornare a conoscere un precetto, ma integrarlo e realizzarlo nella vita di relazione. Così inteso, il processo interpretativo ha la funzione precipua di sviluppare direttive per l'azione pratica, conservando così in perenne efficienza nella vita della società valutazioni normative, o dogmi destinati a servirle da orientamento.

L'attività dell'interprete non termina con la messa in opera del procedimento logico – conoscitivo: l'intendere, quale evento dell'interpretare, non va considerato come il risultato di una operazione matematica, che si impone come perfettamente conchiuso e sempre uguale a se stesso, ma riguardato criticamente nel senso che va saggiato, sperimentato, messo alla prova²⁸; l'interprete deve saggiare proprio in tale direzione la portata del risultato del procedimento logico-conoscitivo, deve, cioè, raffigurarsi le «*reazioni e ripre-*

²⁴ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 317.

²⁵ *Ivi*, p. 276.

²⁶ *Ivi*, p. 817.

²⁷ *Ivi*, p. 824.

²⁸ Cfr. GIUSEPPE BENEDETTI, *Eticità dell'atto ermeneutico. Una testimonianza sulla teoria di Emilio Betti*, in *Emilio Betti e l'interpretazione*, cit., p. 147.

cussioni pratiche, e in questo senso drammatizzarsi l'esito dell'interpretazione che sta per proporre e sostenere»²⁹.

Ma qui l'instrumentario metodologico non basta più: l'interprete deve muoversi in altra dimensione, deve raffigurarsi *in vitro* un caso concreto della vita per valutare le conseguenze pratiche, i risvolti effettivi, che l'interpretazione ipotizzata implicherebbe. E deve operare con una diversa stregua di valutazione: non più attraverso canoni logico-conoscitivi, ma secondo criteri assiologici di plausibilità e ragionevolezza.

L'intendere dell'interprete ordinato all'agire deve trovare il suo vaglio finale proprio in quella dimensione. Di qui la *drammatizzazione* e cioè il tuffo nell'azione. Se l'esito ermeneutico non resiste a tale impatto, l'interprete deve rivedere, ricominciare daccapo, sperimentare nuovi itinerari, riformulare il risultato epistemologico in termini di maggiore plausibilità e compatibilità con l'esperienza.

5. Attualità del pensiero di Betti

Sorge spontaneo chiedersi se quanto evidenziato riguardo alle dinamiche che sovrintendono all'interpretazione teologica, risulti al passo coi tempi che viviamo, quali riscontri in sostanza possano esserci con la realtà attuale; e soprattutto, in quale modo si possa riuscire a mediare oggi l'esigenza di conservazione e certezza con la tendenza all'innovazione che in modo particolare configura, talora in maniera esasperata, l'evoluzione culturale e sociale del periodo odierno.

Un aspetto comune a tutte le ermeneutiche teologico-religiose è la prospettiva attualizzante, a cui è connesso l'impiego del canone allegorico. Gioca qui un ruolo fondamentale lo scopo con cui il testo viene affrontato che non è di natura conoscitiva, ma pratico-esistenziale; la lettura e l'interpretazione di un testo sacro sono, infatti, strettamente connesse con la pratica religiosa e con l'intento edificante e salvifico.

Diventa così necessario approfondire la riflessione sulle modalità con cui avviene il processo della comprensione del testo. Il problema può allora essere affrontato in questi termini: quanto può essere legittima una interpretazione attualizzante, che piega il senso del testo alle esigenze del presente?

Ogni rapporto conoscitivo esprime sempre e necessariamente un legame

²⁹ Cfr. EMILIO BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano 1949, p. 5; ID., *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit., p. 34 ss.

vitale con il contesto culturale, a cui fa da sfondo il contesto politico-istituzionale di quel determinato momento storico. In questo senso, ogni comprensione non può che essere attualizzante, poiché comunque influenzata da parametri, valori, istanze, bisogni del suo tempo.

Lo stesso Betti afferma: «...*Via via che scopre il cosmo dei valori, il soggetto pensante viene crescendo attraverso un processo comunicativo con altri soggetti e, scoprendo i valori, concorre per parte sua ad elaborare la nozione che li fa presenti alla sua sensibilità*»³⁰. «*Accade che i singoli sono chiamati ad un compito di comunicazione reciproca e di elaborazione concorrente rispetto all'oggettività dei valori*», vale a dire i valori sono criteri di giudizio, condivisi in una comunità di esseri umani, prodotti dalla intuizione del singolo e accolti dalla adesione degli altri esseri umani. I valori hanno «*caratteri di variabilità in funzione di situazioni storicamente determinate*»³¹.

Sicuramente l'adesione ad un mondo di valori, in particolare quelli religiosi, può condurre anche ad una diversa interpretazione delle norme, fino ad escluderne l'applicazione. Non si può correre il rischio di porsi su posizioni dogmatiche cristallizzate, che finiscono con il sottrarsi a qualsiasi analisi storico evolutiva, quasi fossero da ritenere immutabili³².

Inoltre, occorre considerare che, nell'ambito dell'odierna società multiculturale e multireligiosa, convivono differenti credi religiosi che propongono antitetiche visioni del mondo e diverse caratterizzazioni culturali e simboliche.

La persona è dunque pienamente libera di aderire ai valori religiosi e insieme culturali nei quali più si riconosce e di interpretarli secondo quanto più aderente alla sua coscienza ma nella consapevolezza che la religione, come il diritto, è comunione di valori nella convivenza.

La pacifica e civile convivenza implica uno spirito di tolleranza definito da Betti come «...*un atteggiamento di umiltà e di reciproco rispetto, di garbo e di civiltà, che deve animare i partecipanti alla discussione nella consapevolezza della comune umanità*»³³.

Questo spirito di tolleranza, riguardo all'interpretazione di un testo sacro, non si traduce nell'aderire necessariamente all'interpretazione proposta dalla tradizione, riconosciuta *ex auctoritate*: l'interpretazione può essere propositiva ed eventualmente critica, può anche portare ad una rottura con il sistema, ma non può spingersi fino al punto di fomentare pericolosi particolarismi religiosi.

³⁰ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 25.

³¹ *Ivi*, p. 32.

³² Cfr. MARIO TEDESCHI, *op. cit.*, p. 144.

³³ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 966.

Ciò vuol dire trovare un minimo comune denominatore, una base giuridica ed etica sulla quale poter coniare norme comuni di convivenza in cui le rispettive identità possano riconoscersi; a tal proposito, Betti così si esprimeva «...la nobiltà della condizione umana è data anzitutto da un legame sempre più vivo e consapevole col proprio passato e dalla capacità di una convivenza feconda d'incitamenti produttivi e di cooperazione reciproca»³⁴.

Questa base giuridica ed etica comune può essere identificata con il riconoscimento e la condivisione dei diritti umani fondamentali quali la dignità umana, l'uguaglianza, la libertà. Solo mediante un confronto in termini di uguaglianza ed uguale libertà dei valori³⁵ si può perseguire oggi il risultato suggerito da Betti riguardo all'interpretazione teologica in funzione normativa: dedurre dai dogmi i criteri per l'agire e renderli adatti alle esigenze etiche, educative e sociali della comunità per la quale devono aver vigore.

³⁴ Cfr. EMILIO BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 963.

³⁵ Cfr. GIANCARLO CIOPPI, *Tra uguaglianza e libertà. Contributo ad una disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 1999; MARIO RICCA, *Unità dell'ordinamento giuridico e pluralità religiosa nelle società multiculturali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/1, pp. 113 ss.; M. LAURA LANZILLO, *Il multiculturalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2006.